

Il fallimento del datore di lavoro.

Aspetti operativi per la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia Inps e per l'insinuazione nella procedura concorsuale da parte del Fondo Prevedi.

1. Il Fondo di Garanzia INPS

Il Fondo di garanzia istituito presso l'INPS nasce in attuazione della direttiva CEE 987/80 del 20/10/1980, attraverso la quale la Comunità Europea ha inteso tutelare i lavoratori subordinati degli stati membri in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Le due disposizioni normative primarie nazionali cui fare riferimento per la disciplina di tale materia sono:

- **legge 297/1982**, istitutiva del *Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto* che copre il TFR lasciato in azienda e non versato e le ultime tre mensilità (tre mesi di calendario o l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente, sempre che le ultime 3 mensilità rientrino nei 12 mesi che precedono i termini previsti dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 80/1992).
- **legge 80/1992**, istitutiva del *Fondo di garanzia per la previdenza complementare* che interviene a tutela il lavoratore quando il datore di lavoro insolvente ometta di versare tutti o parte dei contributi alle forme di previdenza complementare. In questo caso il Fondo di Garanzia versa le contribuzioni mancanti alla forma di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore, rivalendosi poi sul datore di lavoro insolvente e surrogandosi nella procedura nel medesimo grado di privilegio del lavoratore. Le contribuzioni coperte dal Fondo di garanzia per la previdenza complementare sono: il contributo contrattuale; il contributo aderente; il contributo azienda e il TFR sempre che il lavoratore abbia attivato le relative opzioni contributive.

2. Requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono:

- Iscrizione alla previdenza complementare al momento della presentazione della domanda (**è necessario non aver riscattato la posizione presso il Fondo pensione**, in alternativa il lavoratore potrà trasferire la posizione a un'altra forma pensionistica);
- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- L'apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria)¹;
- L'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto e per contributi a carico ditta e lavoratore trattenuti e non versati dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare.

¹ Nel caso in cui il datore di lavoro non fosse assoggettabile a procedura concorsuale, sarà comunque possibile esperire una procedura esecutiva individuale per contributi omessi nei confronti del datore di lavoro responsabile della medesima omissione.

3. Adempimenti

3.1. Insinuazione al passivo.

Il lavoratore deve presentare domanda di ammissione al passivo per il recupero delle somme non versate. Tale domanda si presenta presso gli Uffici del Tribunale – Sezione Fallimentare che ha dichiarato il fallimento del datore di lavoro. Non si può chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia senza prima essere stati ammessi al passivo. Si raccomanda al lavoratore, di verificare, prima di insinuarsi nel passivo, che la sua Cassa edile di riferimento non abbia già effettuato, con successo, tale insinuazione per suo conto: l'insinuazione della Cassa Edile nel passivo fallimentare per conto del lavoratore sostituisce, infatti, l'insinuazione dello stesso lavoratore. La forma di previdenza complementare non è a conoscenza dell'ammontare dei contributi maturati e non versati (che dipendono dall'effettivo imponibile TFR mensile); tuttavia può certificare i versamenti ricevuti dall'impresa fallita per conto dei lavoratori interessati.

Qualora il lavoratore preferisca affidarsi al Fondo Prevedi per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, dovrà contattare il Fondo via email e produrre la documentazione che gli verrà richiesta, tra cui – a puro titolo esemplificativo – le buste paga relative al periodo in cui si è verificata l'omissione contributiva e le CU degli anni corrispondenti; l'estratto conto rilasciato dalla Cassa Edile competente riportante il periodo di omissione contributiva e i relativi importi; la delega al Fondo Prevedi all'insinuazione (che verrà fornita dal Fondo al lavoratore); la sentenza di fallimento; l'avviso ex art. 92 l.f.; lo stato passivo (in caso di insinuazione tardive) e il decreto di non opposizione (se disponibile)².

Il Fondo Prevedi si occuperà di tutta la fase di ammissione alla procedura concorsuale e della successiva fase di riconciliazione del pagamento sulla posizione previdenziale del lavoratore, ma non si occuperà della fase di opposizione qualora il decreto di ammissione non sia conforme alle aspettative del titolare del credito.

Il Fondo Prevedi, quindi, assisterà il lavoratore solo nella fase stragiudiziale di recupero del credito; nella fase oppositiva al decreto di omologazione o allo stato passivo – tipicamente una fase giudiziale – il Fondo non interverrà e il lavoratore dovrà agire in via individuale tramite vie legali.

3.2. Richiesta di intervento del Fondo di Garanzia INPS.

Dopo essere stati ammessi al passivo è possibile fare richiesta di intervento del Fondo di Garanzia. La domanda andrà fatta attraverso l'apposita sezione presente nell'area riservata del sito www.inps.it, in alternativa il

² Si precisa, in merito, che secondo quanto previsto dalla Giurisprudenza di merito e dalla dottrina prevalente, il titolare del credito è sempre il lavoratore e non anche il Fondo Pensione. Non sussiste, infatti, alcuna contitolarità del credito tra il lavoratore e il fondo di previdenza complementare: infatti, la legge delega 243/2004, all'art. 1, co. 2, lett e), punto 8) che citava una "contitolarità (dei fondi pensione, n.d.r.) con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi..." non è stata poi recepita dalla D. Lgs. 252/2008, attuativo della citata legge delega, per cui il sistema della contitolarità non è stato recepito.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

lavoratore potrà rivolgersi a enti appositi, come CAF, Patronati o agli uffici vertenze territoriali dei sindacati nazionali. I moduli potranno essere scaricati dal sito <https://www.inps.it/it/it/moduli.html>.

La domanda da presentare all'Inps andrà integrata con il modello SR98 che potrà essere richiesto al Fondo Prevedi tramite e-mail³.

L'email di richiesta dovrà contenere in allegato lo stato passivo o il decreto di omologa da cui si evince che i crediti che cui si agisce sono stati ammessi e l'indicazione del periodo in cui si è verificata l'omissione contributiva. Condizione necessaria per l'accoglimento della richiesta è che l'iscritto alla forma pensionistica complementare non abbia riscattato interamente la posizione previdenziale, è sempre fatta salva la possibilità di riscattare parzialmente la posizione o di trasferirla ad altra forma pensionistica senza invalidare la domanda di intervento al Fondo di Garanzia. La domanda potrà essere presentata anche nel caso in cui l'insinuazione al passivo sia stata fatta dalla Cassa Edile, in nome e per conto dei lavoratori, secondo quanto disposto dal messaggio Inps n. 3440 del 20 settembre 2018.

³ Qualora il lavoratore, nella fase di raccolta della documentazione da presentare all'Inps, riceva un rifiuto da parte della Curatela di compilazione del modello apposito (al momento della compilazione di questa mini-guida, il modello SR95), il lavoratore potrà produrre il diniego scritto del Curatore ed essere esentato dalla compilazione del modello sopra richiesto.